

Cipro

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Le autorità giudiziarie competenti per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo sono i tribunali circoscrizionali (*eparchiaká dikastíria*).

Tribunale circoscrizionale di Nicosia

Indirizzo: Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cipro

Telefono: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212 / 22805330

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Tribunale circoscrizionale di Limassol

Indirizzo: 8, Lord Byron Avenue, 3726 Limassol P. O. Box 54619 - Cipro

Telefono: (+357) 25806100 / 25806128

Fax: (+357) 25305311

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Tribunale circoscrizionale di Larnaca

Indirizzo: Artemidos Avenue, 6301 Larnaca P. O. Box 40107- Cipro

Telefono: (+357) 24802721

Fax: (+357) 24802800

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Tribunale circoscrizionale di Paphos

Indirizzo: Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides str., 8100 Paphos P. O. Box 60007 - Cipro

Telefono: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Tribunale circoscrizionale di Famagosta

Indirizzo: 2, Sotiras str., Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipro

Telefono: (+357) 23730950 / 23742075

Fax: (+357) 23741904

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

L'autorità competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari è la Banca centrale.

Contatti:

Indirizzo:

Central Bank

80, John Kennedy Avenue,

1076 Nicosia

Cipro

o P.O. Box 25529, 1395 Nicosia

Telefono: (+357) 22714100

Fax: (+357) 22714959

E-mail: cbcinfo@centralbank.gov.cy

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Le informazioni sono fornite dalle banche o dagli istituti di credito all'autorità d'informazione definita dall'articolo 6, punto 2A, delle leggi relative alla Banca centrale di Cipro dal 2002 al 2017, vale a dire la banca centrale di Cipro (articolo 14, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

La decisione del tribunale circoscrizionale può essere impugnata davanti alla Corte suprema.

Corte suprema

Indirizzo: Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, Cipro

Telefono: (+357) 22865741

Fax: (+357) 22304500

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

L'autorità competente per quanto sopra è il ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

L'autorità competente per l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014 è l'ufficiale giudiziario (*dikastikós epidótis*).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

Non esistono disposizioni di diritto nazionale che regolamentino il sequestro conservativo dei conti congiunti e dei conti del mandatario in materia civile o commerciale. La parte che intende ottenere il sequestro conservativo di un conto deve presentare istanza in tal senso all'organo giurisdizionale, il quale, nell'ambito delle proprie competenze generali, può ordinare o meno il sequestro conservativo totale o parziale dell'importo, tenendo conto delle circostanze di specie.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Non esistono disposizioni specifiche applicabili agli importi esenti da sequestro in materia civile e commerciale, a eccezione degli importi sequestrati a seguito di procedimento penale, i quali sono esenti da sequestro conservativo e da sequestro ai fini di recupero dei tributi dovuti ai sensi dell'articolo 9 (B) delle leggi sul recupero dei tributi del 1962 e 2014 e del punto 13 dell'allegato X delle leggi relative all'imposta sul valore aggiunto dal 2000 al 2014.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Il diritto nazionale non prevede disposizioni specifiche che vietino alle banche di addebitare tali compensi che fatturano al titolare del conto.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) - La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

Non sono previsti compensi.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Non esistono disposizioni al riguardo.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

I tribunali circoscrizionali conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

La decisione del tribunale circoscrizionale può essere impugnata dinanzi alla Corte suprema (articolo 21) entro il termine di 42 giorni, come previsto dall'articolo 35, comma 2, del codice di procedura civile. L'appello contro una decisione provvisoria deve essere presentato entro 14 giorni dalla data di adozione.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n) - Spese di giudizio

Il dettaglio delle spese è reperibile nel [file seguente](#) alle pagine da 19 a 30.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Oltre al greco, è accettata la traduzione dei documenti in inglese.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.